

(N. 2044)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, BEVILACQUA, RIGGIO e MIROGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1982

Istituzione della lotteria di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Come è ben noto, il Ministero delle finanze è autorizzato, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 722, ad effettuare in Italia quattro lotterie nazionali, la prima collegata con la relativa gara di trotto di Agnano (Napoli), la seconda collegata con il gran premio automobilistico di Monza, la terza con il gran premio ippico ad ostacoli di Merano, la quarta collegata con lo spettacolo televisivo annualmente prescelto dalla Radiotelevisione italiana.

I sottoscritti propongono di istituire altra lotteria nazionale (allo stato sarebbe la quinta) con le caratteristiche che verranno illustrate successivamente, per un contributo specifico ed un abbinamento esaltante con una delle città più belle del mondo: Venezia, con la sua tradizione, la sua storia ed i suoi problemi. Non una lotteria qualsiasi, ma un'occasione di partecipazione e di consenso internazionale che certo non verranno meno.

La lotteria potrà essere abbinata ad un avvenimento storico, sportivo, turistico di risonanza mondiale: la Regata storica annuale che è fatto solenne, tradizionale, ma anche agonistico e, come tale, impegna i partecipanti ad una lotta durissima e leale, per la conquista dell'ambitissimo trofeo. Una vera e propria competizione inserita in un clima e in un'atmosfera sofisticata e solenne.

La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra auspicata approvazione attraverso il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

Il primo articolo istituisce la quinta lotteria nazionale.

Il secondo articolo traduce in normativa giuridico-legislativa le premesse di cui sopra: onde utilizzare la lotteria come strumento ulteriore di propaganda della città di Venezia nel mondo ed al fine di aumentare le entrate della stessa lotteria, si con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente che i biglietti siano venduti anche all'estero, secondo la normativa vigente nei singoli stati, durante tutto l'anno solare. Tale norma particolare rappresenta una deroga all'attuale regolamento delle lotterie e la sua ragion d'essere, peraltro evidente, si colloca nella necessità di realizzare una continuità nell'azione di propaganda della città e del suo incommensurabile patrimonio artistico.

Viene affidato al Ministero delle finanze, inoltre, di concerto con l'Istituto per il commercio con l'estero, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero, l'incarico di organizzare un adeguato e capillare sistema di propaganda e di penetrazione in tutti i Paesi, da quelli nei quali i problemi di Venezia sono avvertiti con grande sensibilità agli altri emergenti che pur vorranno, attraverso i loro cittadini, dare un contributo (correndo il rischio di un'estrazione fortunata) alla salvezza di Venezia.

Altra deroga alla normativa vigente viene prevista nell'articolo 3: date le premesse, appare opportuno e necessario, anche per in-

centivare l'acquisto dei biglietti, consentire una parziale devoluzione degli utili al comune di Venezia, utili da destinare specificamente ed esclusivamente alla realizzazione di opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città. A titolo indicativo, viene quantificata nel quindici per cento degli utili netti tale devoluzione che, naturalmente, il Senato potrà modificare.

Appare opportuno demandare al comitato generale presso il Ministero delle finanze, come previsto dal Regolamento, l'incarico di stabilire apposite norme per l'eventualità che vincitori di una delle tante estrazioni, comprese quelle finali, siano cittadini stranieri residenti all'estero. Tanto per ovvie ragioni di ordine valutario e fiscale pur nel quadro delle intese bilaterali esistenti con gli altri Stati.

Alla luce delle suesposte considerazioni, cui non se ne aggiungono altre e per ragioni di brevità e perchè la *ratio* del presente disegno di legge appare di estrema evidenza, si confida nella sollecita sua approvazione da parte delle due Camere.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata l'effettuazione di una quinta lotteria nazionale che viene denominata « Lotteria di Venezia » collegata con l'annuale Regata storica della città.

Art. 2.

I biglietti della lotteria di Venezia possono essere venduti anche all'estero durante tutto l'anno solare secondo le normative vigenti nei singoli Stati.

L'ICE, l'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della lotteria di Venezia.

Art. 3.

Il quindici per cento dei ricavi netti derivanti dall'effettuazione della lotteria di Venezia è devoluto al comune di Venezia per essere destinato esclusivamente ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città.